

09 Lug 2019

Regolamento appalti, il nodo delle norme sospese aumenta il rischio ritardi

Mauro Salerno

Portare a casa il regolamento appalti entro il prossimo autunno non sarà un'impresa facile. La difficoltà emerge non soltanto dai precedenti (quattro anni per mettere a punto il regolamento attuativo del codice del 2006, il Dpr 207/2010) o dalla quantità di materia da normare nel dettaglio. A ben vedere esiste anche una questione ancora più oggettiva e di stampo più squisitamente tecnico, che la commissione ad hoc incaricata dal ministero non potrà fare a meno di affrontare.

Tutto nasce dal decreto Sblocca-cantieri. Meglio: dalla scelta operata con quel decreto di congelare fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione di tutta una serie di norme del codice appalti e di sperimentare per lo stesso periodo tutta una altra serie di misure. È possibile regolamentare nel dettaglio l'attuazione di misure "sospese" o a di applicazione sperimentale prima che l'esperimento finisca? Secondo l'opinione di molti tecnici del settore è un'ipotesi piuttosto complicata a sostenere. Anche perché è lo stesso decreto sblocca-cantieri a prevedere che entro novembre del prossimo anno il Governo debba presentare al parlamento una relazione sugli effetti della sospensione delle misure congelate dal decreto «per consentire al parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa».

Facciamo qualche esempio. Tra le norme sospese fino al 31 dicembre 2020 c'è l'obbligo di nominare i commissari di gara all'interno dell'albo gestito dall'Anac. Da questo punto di vista quale sarà la scelta - strutturale - da fare nel regolamento? Ancora più chiaro è l'esempio che arriva dall'applicazione sperimentale della possibilità di esaminare le offerte economiche prima di verificare i requisiti fino alla fine del 2020. Si tratta della cosiddetta «inversione procedimentale», già possibile nei settori speciali, che il decreto sblocca-cantieri consente di applicare anche nel mercato ordinario fino alla fine dell'anno prossimo. Anche in questo caso sarà difficile affidare al regolamento il compito di stabilire procedure di dettaglio prima del termine previsto dalla sperimentazione.

C'è poi la questione della possibilità di proporre riserve anche sugli aspetti oggetto di validazione. Qui il nodo è doppio. Perché oltre all'applicazione sperimentale fino al 31 dicembre 2020 ci sarebbe la necessità di correggere l'errore che - a causa di un errore materiale nella citazione dell'articolo del codice (25 invece che 26) - comporta il paradossale effetto di rendere possibili le riserve per i progetti su cui è stata effettuata la verifica archeologica preventiva invece che sui progetti validati come era nelle intenzioni.

La sperimentazione fino al 2020 rischia di porre qualche problema anche all'idea di dettare prima della scadenza norme di dettaglio sulla regolamentazione del subappalto. Non tanto sulla soglia del 40% (da stabilire gara per gara con i bandi) quanto per la sospensione dell'obbligo di indicare una terna di nomi con l'offerta e per le verifiche di rito previste in gara sui subappaltatori. Elementi che ci si aspetterebbe di trovare in un regolamento attuativo. E che, a

occhio, difficilmente potrebbero trovare posto in un provvedimento varato entro l'autunno così come imporrebbero le scadenze previste dallo Sblocca-cantieri.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved